

O.d.G. del 5.11.2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 9

Deliberazione n° 82 del 5.11.2010

Oggetto: Contenzioso nullità ex CFL dipendenti **Cantore Massimo + 14**, tutti assistiti dall'Avvocato Pastore. Determinazione

**ALLEGATI/NOTE:**

- 1) Parere Avv. Barberio del 23/09/2010;
- 2) Nota Avv. Pastore del 27/09/2010;
- 3) Ricorso gerarchico agente Mastrovito Francesco del 27/09/2010;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- In data 25 maggio u.s. sono pervenute al protocollo aziendale le note di convocazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la D.P.L. di Taranto per il giorno **23/06/2010**, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, relativamente alle controversie aventi ad oggetto la invocata nullità del contratto di formazione e lavoro presso l'AMAT, promosse dai lavoratori di seguito elencati, tutti assistiti dall'Avvocato Pastore: Cantore Massimo, Cazzato Alessandro, Conte Angelo, D'Arco Paride, Favale Antonio, Fiore Alessandro, Gianfrate Nicola, Marturano Cosimo, Mastrovito Francesco, Porzio Luigi, Protopapa Antonio, Rochira Giuseppe, Russo Francesco, Scalzi Premio e Zicari Giuseppe;
- Le convocazioni in esame sono state successivamente rinviate al 21/07/2010 e l'Azienda, al fine di condurre ulteriori approfondimenti sulla questione, ha chiesto un ulteriore rinvio per le formalizzazioni dei tentativi di conciliazione, fissate dalla competente D.P.L. per il successivo 24/09/2010;
- Con l'allegato **parere** fornito in data 23/09/2010 in ordine alla questione in oggetto, il legale aziendale, Avvocato Roberto Barberio, ha evidenziato che ove ciascun ricorrente vedesse accolta la domanda in corso di causa, a questi spetterebbe comunque la **ricostruzione della carriera**, con l'adeguamento degli scatti e l'erogazione delle differenze retributive, pur sempre nell'ambito della prescrizione quinquennale;
- Alla luce del predetto parere, al fine di evitare l'alea dei giudizi e tenuto conto anche del fatto che, in esecuzione della deliberazione n° 88 adottata dal C.d.A. di questa Società in data 05/10/2009, le medesime controversie sono state transatte innanzi al Giudice del Lavoro nel corso del 2010, si è provveduto a richiedere un ulteriore rinvio della convocazione fissata per il 24/09/2010, al fine di individuare una proposta transattiva da formulare a tutti i ricorrenti;
- Con propria nota pervenuta a mezzo fax, e registrata al protocollo aziendale in data 27/09/2010, l'Avv. Pastore ha reso noto che tutti i ricorrenti sono disponibili a definire transattivamente la questione in corso, comunicando l'aggiornamento della data fissata dalla Commissione di Conciliazione al 28/10/2010, data successivamente rinviata al 04/11/2010;
- Sentito in merito il legale della controparte, della convocazione fissata per oggi, 04/11/2010, sarà chiesto un ulteriore breve rinvio al fine di permettere al C.d.A. di approvare i termini delle transazioni;
- A seguito di contatti intercorsi tra le parti, si ritiene che per definire le controversie in esame le condizioni, peraltro già condivise, possono essere così individuate:
  - a) il riconoscimento della qualifica di **conducente di linea**, livello 6° ex CCNL, dalla data di prima assunzione, in capo ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL del 27/11/2000 ed il riconoscimento del profilo di **operatore d'esercizio**, parametro 140, per quelli assunti dopo il 01/01/2001;
  - b) il riconoscimento del profilo professionale di operatore d'esercizio parametro retributivo 158, per scivolamento contrattuale, a far data dal 1° gennaio 2001, data di prima applicazione del CCNL 27/11/2000, a quei lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del precitato contratto; normale sviluppo di carriera, ai fini del riconoscimento del parametro superiore, per i ricorrenti assunti dopo il 31/12/2000;
  - c) l'erogazione di un importo **individuale di € 1'500,00, al netto di ritenute fiscali e previdenziali**, a totale saldo e stralcio di ogni pretesa riveniente dalla **ricostruzione carriera**, con espressa dichiarazione e liberatoria dei ricorrenti di non aver null'altro a pretendere in ordine alle pendenti controversie. Detta



somma sarà corrisposta al ricorrente in un'unica soluzione unitamente alla retribuzione del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto transattivo

- tanto premesso, considerato che in caso di soccombenza l'Azienda sarebbe condannata sia a ricostruire la carriera dei ricorrenti, con conseguente liquidazione, nel limite del quinquennio, delle differenze dovute, maggiorate degli accessori di legge, sia a pagare le spese legali, con inutili aggravii di costi, si propone di definire le controversie nei termini sopra indicati, dando mandato all'Avvocato Barberio di predisporre appositi atti transattivi, anche alla luce dei ricorsi gerarchici allegati in copia che alcuni dei ricorrenti hanno presentato al protocollo aziendale nel mese di settembre 2010 in materia di riconoscimento di agente unico;

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE GENERALE \_\_\_\_\_

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

- ☐ di dare mandato alla Direzione Generale di transigere innanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro le controversie in oggetto, alle condizioni sopra riportare che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- ☐ di incaricare l'Avvocato Roberto Barberio di redigere gli atti transattivi nei termini indicati, con espressa rinuncia dei lavoratori e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in ordine alle pendenti controversie, tenendo conto, altresì, dei ricorsi gerarchici successivi presentati da alcuni degli stessi ricorrenti. Quanto sopra qualora dalle situazioni individuali di ciascun ricorrente non emergessero elementi e/o precedenti rinunzie che rendessero di fatto non convenienti per l'Azienda la sottoscrizione dei sopra descritti atti transattivi.

N° 82 del Registro

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n° 82 del 05/11/2010**

### **O G G E T T O**

**CONTENZIOSO NULLITA' ex C.F.L. DIPENDENTI CANTORE  
MASSIMO + 14, TUTTI ASSISTITI DALL'AVV. PASTORE.  
DETERMINAZIONI.**

L'anno duemiladieci, il giorno 5 (cinque) del mese di novembre, alle ore 16:30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Dott. Francesco Walter | <b>POGGI</b>     | Presidente      |
| 2) Avv. Cosima Ilaria     | <b>BUONOCORE</b> | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo           | <b>MORETTI</b>   | Componente      |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.



Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- In data 25 maggio u.s. sono pervenute al protocollo aziendale le note di convocazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione presso la D.P.L. di Taranto per il giorno 23/06/2010, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, relativamente alle controversie aventi ad oggetto la invocata nullità del contratto di formazione e lavoro presso l'AMAT, promosse dai lavoratori di seguito elencati, tutti assistiti dall'Avvocato Pastore: Cantore Massimo, Cazzato Alessandro, Conte Angelo, D'Arco Paride, Favale Antonio, Fiore Alessandro, Gianfrate Nicola, Marturano Cosimo, Mastrovito Francesco, Porzio Luigi, Protopapa Antonio, Rochira Giuseppe, Russo Francesco, Scalzi Premio e Zicari Giuseppe;
- Le convocazioni in esame sono state successivamente rinviate al 21/07/2010 e l'Azienda, al fine di condurre ulteriori approfondimenti sulla questione, ha chiesto un ulteriore rinvio per la formalizzazione dei tentativi di conciliazione, fissate dalla competente D.P.L. per il successivo 24/09/2010;
- Con l'allegato parere fornito in data 23/09/2010 in ordine alla questione in oggetto, il legale aziendale, Avvocato Roberto Barberio, ha evidenziato che ove ciascun ricorrente vedesse accolta la domanda in corso di causa, a questi spetterebbe comunque la ricostruzione della carriera, con l'adeguamento degli scatti e l'erogazione delle differenze retributive, pur sempre nell'ambito della prescrizione quinquennale.
- Alla luce del predetto parere, al fine di evitare l'alea dei giudizi e tenuto conto anche del fatto che, in esecuzione della deliberazione n° 88 adottata dal C.d.A. di questa Società in data 05/10/2009, le medesime controversie sono state transatte innanzi al Giudice del Lavoro nel corso del 2010, si è provveduto a richiedere un ulteriore rinvio della convocazione fissata per il 24/09/2010, al fine di individuare una proposta transattiva da formulare a tutti i ricorrenti;
- Con propria nota pervenuta a mezzo fax, e registrata al protocollo aziendale in data 27/09/2010, l'Avv. Pastore ha reso noto che tutti i ricorrenti sono disponibili a definire transattivamente la questione in corso, comunicando l'aggiornamento della data fissata dalla Commissione di Conciliazione al 28/10/2010, data successivamente rinviata al 04/11/2010;
- Sentito in merito il legale della controparte, della convocazione fissata per oggi, 04/11/2010, sarà chiesto un ulteriore breve rinvio al fine di permettere al C.d.A. di approvare i termini delle transazioni;
- A seguito di contatti intercorsi tra le parti, si ritiene che per definire le controversie in esame le condizioni, peraltro già condivise, possono essere così individuate:
  - a) il riconoscimento della qualifica di conducente di linea, livello 6° ex CCNL, dalla data di prima assunzione, in capo ai lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del CCNL del 27/11/2000 ed il riconoscimento del profilo di operatore d'esercizio, parametro 140, per quelli assunti dopo il 01/01/2001;
  - b) il riconoscimento del profilo professionale di operatore d'esercizio parametro retributivo 158, per scivolamento contrattuale, a far data dal 1° gennaio 2001, data di prima applicazione del CCNL 27/11/2000, a quei lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del precitato contratto; normale sviluppo di carriera, ai fini del riconoscimenti del parametro superiore, per i ricorrenti assunti dopo il 31/12/2000;
  - c) l'erogazione di un importo individuale di € 1'500,00, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, a totale saldo e stralcio di ogni pretesa riveniente dalla ricostruzione carriera, con espressa dichiarazione e liberatoria dei ricorrenti di non aver null'altro a pretendere in ordine alle pendenti controversie. Detta somma sarà corrisposta al



ricorrente in un'unica soluzione unitamente alla retribuzione del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto transattivo

- tanto premesso, considerato che in caso di soccombenza l'Azienda sarebbe condannata sia a ricostruire la carriera dei ricorrenti, con conseguente liquidazione, nel limite del quinquennio, delle differenze dovute, maggiorate degli accessori di legge, sia a pagare le spese legali, con inutili aggravii di costi, si propone di definire le controversie nei termini sopra indicati, dando mandato all'Avvocato Barberio di predisporre appositi atti transattivi, anche alla luce dei ricorsi gerarchici allegati in copia che alcuni dei ricorrenti hanno presentato al protocollo aziendale nel mese di settembre 2010 in materia di riconoscimento di agente unico;

*Firmato il Responsabile Area Personale: Dott.ssa Maria Fabiola Menenti*

*Firmato il Direttore Amministrativo: Dott. Pietro Carallo*

*Firmato il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia*

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

*a voti unanimi, resi nelle forme di legge,*

### **DELIBERA**

- 1) di dare mandato alla Direzione Generale di transigere innanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro le controversie in oggetto, alle condizioni sopra riportate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2) di incaricare l'Avvocato Roberto Barberio di redigere gli atti transattivi nei termini indicati, con espressa rinuncia dei lavoratori e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in ordine alle pendenti controversie, tenendo conto, altresì, dei ricorsi gerarchici successivi presentati da alcuni degli stessi ricorrenti. Quanto sopra qualora dalle situazioni individuali di ciascun ricorrente non emergessero elementi e/o precedenti rinunzie che rendessero di fatto non convenienti per l'Azienda la sottoscrizione dei sopra descritti atti transattivi.

**I.c.s.**

#### **IL SEGRETARIO**

**Ing. Giovanni Matichecchia**

#### **IL PRESIDENTE**

**Dott. Francesco Walter Poggi**

**Dott.ssa Fabiola Menenti**

---

4

**Da:** roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

**Inviato:** giovedì 23 settembre 2010 13.19

**A:** Dott.ssa Fabiola Menenti

**Oggetto:** Cantore + 14 - Comparizione dinanzi alla DPL del 24.09.010

Gent.ma dott.ssa,

Le trasmetto la mia nota-parere in ordine alle questioni in oggetto.

Cordialmente

Roberto Barberio

# Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio

Avv. Luca Barberio

Avv. Marco Barberio

Taranto, li 23 settembre 2010

Amat SpA  
Via C. Battisti, 657  
74100 Taranto

**OGGETTO:** Convocazione dinanzi alla DPL per il 24.09.2010 ad istanza dei dipendenti Cantore, Massimo, Cazzato Leonardo, Conte Angelo, D'Arco Paride, Favale Antonio, Fiore Alessandro, Gianfrate Nicola, Maturano Cosdimio, Mastriovito Francesco, Porzio Luigi, Protopapa Antonio, Rochira Giuseppe, Russo Francesco, Scalzi Premio, Zicari Giuseppe – Impugnativa del contratto di formazione e lavoro..

La richiesta di parere in oggetto tende a verificare, con riferimento agli istanti, il fondamento ed i limiti delle rivendicazioni individualmente avanzate.

La generalità dei dipendenti, a parte la richiesta di tfr, ha promosso l'iniziativa in ordine ai seguenti punti:

- a) impugnativa contratto di formazione e lavoro;
- b) differenze retributive;
- c) lavoro straordinario
- d) mansioni superiori.

Quanto alla questione sub a), non risulta specificato se l'impugnativa riguardi un'ipotesi di nullità o annullamento o altro ancora. Ai nostri fini, tuttavia, tale distinguo non rileva più di tanto per le ragioni che qui di seguito si espongono: nullità = la relativa azione è imprescrittibile per legge (art. 1422 cod. civ.); annullamento = la relativa azione, nel nostro caso, si prescriverebbe in 10 anni, ossia in un termine non ancora decorso alla data di presentazione della richiesta alla DPL. Per effetto di ciò, ove la domanda dovesse risultare fondata, ciascun dipendente avrebbe diritto alla ricostruzione della carriera, con il conseguimento dei relativi scatti.



Quanto alle questioni sub b) e c), ove dovesse risultare fondata la domanda indicata sub a), la rivendicazione delle differenze retributive e degli straordinari (questi ultimi se ed in quanto effettivamente prestati) è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data di presentazione della domanda alla DPL. E' da escludere che la rivendicazione possa estendersi a periodo eccedente tale limite.

Quanto alla questione sub d) la richiesta impropria di mansioni superiori riguarda gli scatti che, come tali, rientrano nella ricostruzione della carriera.

Stando così le cose, è opportuno che l'eventuale decisione aziendale di evitare l'alea del giudizio (avente il medesimo oggetto di altri già transatti dinanzi al giudice del lavoro) tenga conto delle indicazioni di cui sopra nel sottoporre una compiuta proposta all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

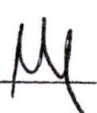
Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio



1786

## STUDIO LEGALE PASTORE

alla c.a. Bedetti  
Aw. 

17638  
 Prot. N. 27 SET. 2010  
 Del P. PRESIDENTE ☒  
 DG. DIRETTORE GENERALE ☐  
 DA. DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒  
 DT. DIRETTORE TECNICO ☐  
 UE. ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 UAG. AFFARI GEN. R./SINISTRI ☐  
 UA. ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
 UC. CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
 UI. INFORMATICA ☐  
 UP. PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒  
 UT. TECNICO ☐  
 U/PT. PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 U/RG. RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
 DIV. STAFF UFFICIO ☐

Conte  
Fili

Spett.le  
 AMAT S.p.A.  
 c.a. del Presidente p.t.  
 dott. Francesco Walter Poggi  
 Via Cesare Battisti n. 5000  
 74100 Taranto  
 inviata via fax al n. 099.7794247

c.p.c.

Alla c.a. del Presidente della Commissione  
 di Conciliazione delle controversie di lavoro  
 dott. Roberto Sallito  
 Via Orazio Flacco  
 74100 Taranto  
 inviata via fax al n. 099.7794247

**Oggetto:** Riscontro Vs. nota prot. n. 17758/OP del 23/09/2010 - CANTORE + CAZZATO + CONTE + COSTANTINO + DARCO + FAVALE + FIORE + GIANFREDA + MARTURANO + PORZIO + PROTOPAPA + ROCHIRA + RUSSO + SCALZI + ZICARI / AMAT S.p.A. -

Illustrissimo Presidente,  
 in riscontro alla Sua dello scorso 23 Settembre, Le confermo che i lavoratori promotori delle vertenze in oggetto, fiduciosi nella possibilità di definire conciliativamente le controversie in atto, hanno accolto unanimemente la Sua richiesta di aggiornamento dell'odierna seduta di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Taranto.

Le comunico pertanto che i lavori della predetta Commissione, come richiesto nella nota in riscontro, sono stati aggiornati al prossimo 28 Ottobre.

Distinti saluti

Avv. Pietro Pastore  


S19.  
 PRESIDENTE

Si riceve per appuntamento il Martedì e Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

74121 TARANTO - CORSO ITALIA 100 - TEL. E FAX: 099.73.25.200 - 099.73.76.323  
 MAIL: STUDIOLEGALEPASTORE@LIBERO.IT

17658  
 Prot. N°  
 Del 27 SET. 2010  
 P PRESIDENTE ☒  
 DG DIRETTORE GENERALE ☒  
 DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒  
 DT DIRETTORE TECNICO ☐  
 UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐  
 UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐  
 UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐  
 UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐  
 UI INFORMATICA ☐  
 UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☒  
 UT TECNICO ☐  
 UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐  
 ULRG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐  
 STG STAFF QUALITA' ☐

SPETT. LE AZIENDA PER LA MOBILITA'  
 NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.  
 VIA CESARE BATTISTI, 657  
 74100-TARANTO

Alla cortese attenzione del Presidente.

e.p.c. Al Direttore Generale.

OGGETTO: RICORSO GERARCHICO EX ARTICOLO 10 R.D. 148/1931.

Io sottoscritto MASTROVITO FRANCESCO residente alla Via Tito Minniti n° 75/C (74100-Taranto) C.F. MSTFNC73E25L049C, alle dipendenze di codesta azienda dal 28/09/2000 con la qualifica d'operatore d'esercizio, matricola/cod. mecc. 160047,

Visti

Gli articoli 2 e 48/A del 1976 CCNL (Autoferrotramvieri), le circolari n° 79 del 01/08/1964 e 9 del 10/02/1967 del Ministero dei Trasporti, e in violazione dell'articolo 15-2° comma l. 300/70 così come modificato dall'articolo 4 - 1° comma - D. Leg.vo 09/07/2003, n° 216.

Tenuto conto che

- 1) giornalmente, sono impiegato su turni di servizi ordinari sempre e comunque più gravosi di quelli assegnati ai colleghi più anziani;
- 2) giornalmente, sono impiegato su turni che non prevedono la presenza del bigliettotaio fisso a bordo;
- 3) l'azienda, in virtù di una decisione discriminatoria per "ragioni d'età", unilaterale, e non concordata con le OO.SS. ha deciso di non riconoscere ai nuovi assunti, (Come dimostra la deliberazione del consiglio d'amministrazione del 21/03/1997) tutti gli istituti economici e normativi compresi la indennità di "agente unico";

Pertanto chiedo:

a far data dal momento della mia assunzione, il riconoscimento dei benefici aziendali previsti per il lavoro da "agente unico".

In subordine, vista la delibera della Giunta Regionale Pugliese n° 4933 del 30/05/1980, chiedo il riconoscimento di un compenso pari a mezzora di lavoro straordinario per ogni turno di lavoro svolto ad agente unico.

Nel confidare in un corretto accoglimento della presente domanda, tuttavia, faccio presente che in mancanza mi vedrò costretto a adire le vie legali.

La presente.

Ha valore di ricorso gerarchico ex articolo 10 R.D. 148/1931 ed è notificata anche allo scopo di impedire prescrizioni e decadenze e, per tanto, è sottoscritta e ratificata a tutti gli effetti. Distinti saluti.

Taranto, 27 SET. 2010

Mastrovito Francesco

